

**TRIBUNALE DI NAPOLI  
II SEZIONE CIVILE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta nel RGN. *omissis* nell'anno 2014 avente ad oggetto: accertamento nullità clausole e ripetizione indebita

**SOCIETA'****TRA***Attore***E****BANCA***Convenuta***CONCLUSIONI**

All'udienza del 20.02.2018, le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni. Il GU assegnava la causa in decisione con i termini di giorni 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica *ex art.* 190 c.p.c.

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la SOCIETA' premesso di aver stipulato con la *omissis* i seguenti contratti di leasing : 1) n. *omissis* del 10.04.06 importo finanziato euro 26.000,00; 2) n. *omissis* del 10.04.06 importo finanziato euro 26.000,00; 3) n. *omissis* del 10.04.06 importo finanziato euro 26.000,00; 4) n. *omissis* del 11.04.05 importo finanziato euro 26.000,00; 5) n. del 11.04.05 importo finanziato euro 26.000,00; 6) n. *omissis* del 11.04.05 importo finanziato euro 26.000,00; 7) n. *omissis* del 11.04.05 importo finanziato euro 26.000,00 , riferiva che – conclusi i pagamenti - dalla verifica di calcoli delle somme come dovute e come effettivamente versate era risultato un credito di euro 139,29 quale differenza tra somme come indicizzate dalla società di leasing e come avrebbero dovuto essere indicizzate da contratto, nonché l'applicazione di interessi usurari sia moratori che corrispettivi e ciò tenuto conto della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 350/13.

Chiedeva, pertanto, previo accertamento della nullità delle clausole di pattuizione degli interessi condannarsi la convenuta alla restituzione di tutti gli interessi versati in applicazione dell'art. 1815 c.c.

Si costituiva in giudizio la società finanziaria contestando la pretesa nullità del contratto per errata indicizzazione delle somme in mancanza di una norma imperativa a ciò finalizzata, mentre quanto alla pretesa usura escludeva la bontà della assunta rielaborazione dei calcoli da parte del CTP in considerazione dell'inammissibile sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini dell'usura stante la loro ontologica diversità.

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Maria Carolina De Falco, n. 5939 del 15 giugno 2018*

In ogni caso, escludeva anche singolarmente e distintamente per i diversi interessi applicati il superamento del tasso soglia.

Chiedeva, così, il rigetto delle domande attoree con vittoria delle spese di lite.

Ammesse le parti in prima udienza al deposito delle memorie *ex art. 183 VI co. c.p.c.* come richieste, il GU ammetteva la CTU contabile richiesta da parte attrice a cura del Dott. *omissis*, depositata la quale fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il 20.02.18.

A quell'udienza, avendo la scrivente sostituito il precedente titolare del ruolo passato ad altra funzione, assegnava la causa in decisione con l'assegnazione dei termini *ex art. 190 c.p.c.* per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

Orbene, in assenza di rilievi preliminari di rito, occorre nel presente giudizio al fine di indicare la metodologia utilizzata nella sua risoluzione, premettere la posizione della scrivente in ordine alla tematica principale del giudizio, ovvero la dedotta pattuizione di interessi usurari nei singoli contratti di leasing stipulati tra le parti nel 2005 e nel 2006.

Orbene, premesso che *"Il contratto di leasing è un contratto avente causa di finanziamento, il quale si distingue dal mutuo essenzialmente perché il finanziamento è erogato non attraverso la consegna di una somma di denaro ma attraverso l'acquisto e la consegna di un bene strumentale"* (Tribunale di Monza, 19/09/2002), ma di cui condivide la natura, ove si tenga conto dell'obbligazione di restituzione di somme in capo all'utilizzatore, come puntualizzato da una parte della giurisprudenza di merito, cui si intende prestare adesione per la persuasività delle motivazioni (cfr. si veda ad esempio Tribunale Monza, sez. I, 09/06/2016, n. 1688 ) *"In tema di contratti di finanziamento e tassi di interesse, anche per gli interessi moratori è necessaria la verifica del rispetto della disciplina in tema di usura, ma detta verifica non può essere effettuata anche con riferimento al loro cumulo con quelli corrispettivi e con le altre voci contrattualmente pattuite, quali l'assicurazione, le spese di istruttoria e così via aventi tutti una causa autonoma e diversa rispetto alla mera corrispettività del mutuo"*.

È vero che in un intervento non più recentissimo la Suprema Corte (Cass. 9 gennaio 2013 nr. 350), apparentemente confermato da altre successive decisioni (cfr. Cass. n. 5598/17) senza ulteriori approfondimenti, ha statuito sostanzialmente che gli interessi moratori debbano rispettare essi stessi il c.d. tasso soglia *ex lege* 108/96 e che – almeno dall'interpretazione iniziale che ad essa è stata fornita - debbano essere cumulati a quelli convenzionali in ragione dell'art. 644, c. 3, cod. pen. e dell'art. 1815, c. 2, cod. civ. per i quali rilevano gli interessi corrisposti *"a qualunque titolo"*, ma è anche vero che, come anticipato dalle iniziali letture della decisione di essa è stata per molti versi travisata sia la finalità che le argomentazioni.

Ritiene, invece, questo Giudicante che anche per gli interessi moratori sia necessaria la verifica del rispetto della disciplina in tema di usura, senza però che la verifica debba essere effettuata a mezzo del loro cumulo con quelli corrispettivi e con le altre voci contrattualmente pattuite, quali l'assicurazione, le spese di istruttoria e così via aventi tutti una causa autonoma e diversa rispetto alla mera corrispettività del mutuo.

L'assoggettamento alla disciplina cogente sull'usura del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori, in tanto potrebbe essere condivisa poiché fosse dimostrata, in coerenza con la *ratio legis*, l'identità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi.

Orbene, la conclusione cui pervengono gli attori sulla scorta della distorta lettura delle decisioni n. 350/13 e n. 602/13 non pare conciliabile con il dato normativo emergente dagli stessi artt. 644 e 1815 cit. poiché tali disposizioni - insuscettibili di interpretazione analogica - fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Maria Carolina De Falco, n. 5939 del 15 giugno 2018*

legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle connesse alla fisiologica attuazione del programma negoziale.

Restano, così, escluse le prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) che sono sinallagmaticamente riconducibili a un eventuale inadempimento e che sono, quindi, destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva, una funzione diversa dalla corrispettività ed in particolare la funzione di dissuadere il contraente dalla violazione del vincolo contrattuale.

Se ciò è vero, deve ritenersi legittima l'indicazione metodologica seguita dalla Banca d'Italia la quale, nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) ai fini dell'art. 2 della L. 108/96, dispone espressamente quanto segue (così, ad es., la Comunicazione del 3.7.2013, preceduta e seguita da identiche comunicazioni):

*"I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo.*

*Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale inclusi gli interessi di mora. L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (omissis...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento".*

E ciò a maggior ragione considerando che la Banca d'Italia, in conformità all'orientamento dominante, non omette affatto di considerare, prudenzialmente, gli interessi moratori ai fini della L. 108/96, salvo disaggregarne opportunamente il dato rispetto a quello derivante dall'ordinaria rilevazione del TEGM, applicando una maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Da quanto sopra deriva che per valutare il superamento o meno del c.d. tasso soglia non devono sommarsi tra loro gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori e ciò proprio per l'indicata eterogeneità teleologica puntualmente confermata dagli artt. 644 c.p. e 1815 cod. civ. (cfr. secondo l'orientamento della sezione per cui *"Essendo espressamente previsto che sugli interessi corrispettivi possano maturare gli interessi moratori, ne deriva che il tasso degli interessi moratori è autonomo, e che non esiste ai fini del rispetto del tasso soglia, un tasso d'interesse composto derivante dall'applicazione del tasso di mora su quello corrispettivo"* (Tribunale Napoli, sez. II, 13/02/2018, n. 1558).

Ciò non osta alla verifica *ex se* del superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora come contrattualmente pattuito.

Invero, anche se in maniera non del tutto palese nei primi scritti difensivi la società attrice – che ha denunciato genericamente l'applicazione di interessi usurari nello svolgimento dei sette contratti rimandando alle singole perizie econometriche di parte – ha chiesto, in applicazione dell'art. 1815 c.c., la restituzione di tutti gli interessi applicati, ciò imponendo al Tribunale di verificare anche se il superamento dei tassi soglia abbia coinvolto i singoli tassi moratori.

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Maria Carolina De Falco, n. 5939 del 15 giugno 2018*

Orbene, prendendo spunto dall'impostazione seguita da diversi Tribunali di merito (tra cui cfr. Tribunale Santa Maria C.V., Ufficio Esecuzioni, ordinanza *ex art.* 624 c.p.c. del 24.03.17; Tribunale di Torino del 27.04.16) va, infatti, premesso che la problematica degli oneri c.d. eventuali comporta allora un primo interrogativo sul piano della metodologia di verifica del T.E.G. del contratto.

Occorre cioè interrogarsi:

-se la verifica del rispetto del tasso soglia antiusura debba essere svolta in termini astratti e con riguardo ad ogni potenziale scenario di evoluzione del rapporto (ivi compreso uno scenario – quale quello dell'inadempimento del contratto – che nel caso di specie non si è concretamente verificato) (tesi del c.d. *worst case*);

oppure:

- se la verifica del rispetto del tasso soglia antiusura debba essere compiuta assumendo come riferimento l'evoluzione del rapporto quale concretamente realizzatasi.

Orbene, ritiene questo Giudice che debba privilegiarsi la seconda soluzione.

Queste le ragioni.

In generale, deve anzitutto osservarsi come la verifica in punto di usurarietà si traduca, in buona sostanza, in un controllo circa il "costo" dell'erogazione del credito.

Invero, il calcolo del T.E.G. dell'operazione contrattuale esprime il costo economico complessivo della stessa per il cliente, costo che – nell'ottica del legislatore del 1996 – deve essere confrontato con un dato "oggettivo" (il T.E.G.M. + la maggiorazione), il quale esprime a propria volta quella sorta di limite di "tollerabilità" che l'ordinamento ammette: è legittima l'operazione solo se e nella misura in cui il "costo" della medesima (che viene espresso dal T.E.G.) non superi quel limite di legge (inteso quale limite di "tollerabilità").

Tale essendo la *ratio* del sistema, la pattuizione di oneri eventuali assume a ben vedere un rilievo del tutto peculiare: quegli oneri incidono sul costo economico dell'operazione solo laddove si siano concretamente verificate le condizioni per l'applicazione degli stessi, atteso che solo in tal caso quegli onere sono idonei ad incidere sul costo dell'operazione quale intervenuta tra le parti.

In altri termini, posto che la verifica di usurarietà si sostanzia nel verificare quale sia stato il "costo" effettivo dell'erogazione del credito, tale verifica deve essere compiuta in conformità sì al programma negoziale convenuto, ma pur sempre a fronte del rapporto quale concretamente sviluppato.

Il che significa che gli oneri meramente eventuali assumono rilievo ai fini del calcolo del T.E.G. solo laddove si siano verificate le condizioni di contratto cui sia stata subordinata la relativa applicabilità, con la conseguenza che sono irrilevanti quelle voci di costo che siano sì collegate all'erogazione del credito, ma che:

- siano meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi;
- siano del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi.

In senso contrario alla conclusione sopra raggiunta non appare dirimente la circostanza per cui – ai sensi dell'art. 644 cod. pen. – ai fini del perfezionamento del reato di usura è sufficiente la mera "promessa" di pagamento di interessi in misura superiore al tasso soglia.

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Maria Carolina De Falco, n. 5939 del 15 giugno 2018*

Invero, se si tiene conto della premessa sopra operata (ovverosia, del fatto che l'usurarietà esprime una relazione tra il costo economico effettivo dell'operazione di credito posta in essere ed un limite massimo di "tollerabilità"), è evidente come la previsione sopra richiamata debba essere letta tenendo conto della peculiare modalità con cui gli oneri eventuali incidono sul costo economico dell'operazione di credito.

Mentre infatti nel caso degli interessi corrispettivi (o comunque di oneri certi in ordine all'*an debeat*) la promessa comporta che l'interesse sia direttamente dovuto (ragion per cui viene ad esistenza un debito certo che ha immediatamente un effettivo impatto economico sul costo del credito), laddove venga in gioco un onere meramente eventuale, la mera pattuizione non ha un immediato ed effettivo impatto sul costo del credito: tale impatto sussiste solo nel caso in cui si siano concretamente verificate le condizioni per l'applicazione dell'onere pattuito.

Il che non significa, si ribadisce, che ai fini della valutazione di usurarietà occorra un "pagamento" (interpretazione palesemente vietata dal chiaro tenore letterale dell'art. 644 cod. pen.), bensì che si potrà sì tener conto degli oneri eventuali convenzionalmente pattuiti ma pur sempre a condizione che si siano concretamente verificate le condizioni in presenza delle quali quegli oneri siano divenuti esigibili (e ciò quand'anche alcun pagamento degli stessi abbia avuto luogo).

Parimenti non assume rilievo ai fini che qui interessano il dato letterale dell'art. 1, primo comma, del D.L. n. 394 del 2000 e, segnatamente, la previsione secondo cui – ai fini della valutazione di usurarietà – deve attribuirsi agli "*interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*".

Sul punto, è agevole osservare come l'interpretazione autentica degli artt. 1815 cod. civ. e 644 cod. pen. di cui al D.L. n. 394 del 2000 si sia resa necessaria, a ben vedere, unicamente allo specifico scopo di porre fine al dibattito intorno alla possibilità di applicare la legge n. 108 del 1996 anche all'ipotesi della c.d. usurarietà sopravvenuta (vale a dire a quei casi in cui il tasso pattuito, inizialmente inferiore al tasso soglia, fosse diventato – apparentemente – illecito a seguito della discesa del parametro di riferimento nel corso dell'esecuzione del contratto).

Ne discende allora che – tale essendo la matrice storica della norma di interpretazione autentica – essa non offre argomenti per affermare un divieto di pattuizione così stringente da comminare la nullità del contratto anche di fronte a scenari di superamento del tasso soglia semplicemente possibili (perché subordinati al realizzarsi di "condizioni" ancora non verificatesi né certe).

Le considerazioni che precedono aiutano allora a comprendere come la metodologia di calcolo del T.E.G. contrattuale proposta da parte opponente sia in realtà del tutto fallace.

In particolare, è agevole individuare il *punctum dolens* della tesi dell'odierna attrice: a ben vedere, essa perviene a postulare l'usurarietà del mutuo unicamente in quanto procede ad una mera somma aritmetica degli oneri eventuali (ai quali viene aggiunto altresì il differenziale T.A.E.G./T.A.N.).

E, tuttavia, se si tiene conto del fatto che: da un lato ed in termini di premessa maggiore, come sopra ampiamente evidenziato il T.E.G. esprime il "costo" economico effettivo dell'operazione da valutarsi alla luce del rapporto quale concretamente sviluppatosi tra le parti; nonché: dall'altro lato ed in termini di premessa minore, nel caso di specie non solo la società mutuataria non ha applicato concretamente interessi moratori; la conclusione logico-

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Maria Carolina De Falco, n. 5939 del 15 giugno 2018*

conseguenziale (nei termini di un vero e proprio sillogismo) è che la mera somma aritmetica degli oneri postulata da parte opponente appare allora del tutto inidonea ad esprimere il “costo effettivo” dell’operazione negoziale: infatti, essa in alcun modo rispecchia il rapporto quale concretamente intercorso tra le parti.

Orbene, facendo applicazione dei principi finora esposti alla fattispecie oggetto del presente giudizio, devono ritenersi infondati gli addebiti di parte attrice.

Invero, partendo dall’analisi effettuata dal CTU Dott. *omissis* dello svolgimento dei contratti dal punto di vista contabile sub specie di confronto tra tassi pattuiti, tassi applicati e cd. tassi soglia, intanto va esclusa la nullità della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi per alcuno dei contratti di leasing in atti per preteso superamento del tasso soglia vigente al momento della convenzione.

Come, infatti, esplicitato dal CTU al quesito n. 2, questi, dopo aver riportato tutte le condizioni dei singoli contratti quanto ad interessi e spese, e premesso di non aver potuto procedere all’indicizzazione relativamente al contratto n. *omissis* per mancanza delle relative fatture di pagamento ed a quella relativa ai canoni prima del sesto per i contratti n. *omissis* N. *omissis* e n. *omissis* sempre per carenza probatoria, dal confronto tra il tasso effettivo leasing di ciascuno di esso (ottenuto includendo le spese e gli oneri evincibili da contratto) sia con che senza indicizzazione, non è stata riscontrato alcun superamento del tasso soglia né in fase di contrattualizzazione né (ove ritenuto ammissibile a seguito della posizione assunta dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 25675/17) in fase di svolgimento del contratto.

Quanto, invece, al tasso di mora intanto va chiarito che esso è stabilito per tutti i contratti oggetto di giudizio allo 0,31/1000 giornaliero, dovendosi ritenere le condizioni particolari, puntualmente sottoscritte dalle parti, come prevalenti sulle condizioni generali, pure laddove essi prevedono diversi criteri di calcolo, con riferimento alla previsione della quantificazione del tasso.

Anche il CTU, infatti, fa menzione di un altro criterio di computo del tasso di mora contenuto per tutti i contratti nelle condizioni generali, ma correttamente ha ritenuto prevalente la pattuizione specifica contenuta nel prospetto di ciascun contratto.

Il dato, però, più rilevante ai fini della presente decisione è che, a causa del mancato riferimento temporale dell’applicazione degli interessi di mora come risultante dalle singole fatture contenute nella produzione di parte attrice, il CTU ha asserito di non essere stato in grado “di verificare l’effettiva applicazione della mora” e di aver eseguito i suoi computi – sulla scorta delle indicazioni del Giudice – solo sulla scorta del raffronto tra il tasso mora come pattuito ( peraltro erroneamente applicato secondo una conversione annuale pari all’11,35% non autorizzata dal dettato contrattuale) e quello soglia per periodo ( cfr. risposta del quesito n. 3 I parte pag. n. 11).

Non si comprende, infatti, alla luce della precedente asserzione di impossibilità di stabilire l’effettiva applicazione del tasso di mora la successiva quantificazione eseguita dal CTU nel prosieguo del quesito n. 3 laddove stabilisce che per i contratti n. 2050648, n. 2050649, n. 2050650 sarebbero stati applicati interessi di mora per euro 0,58 in corrispondenza del III trimestre del 2009 (quello corrispondente al riscatto) allorquando il tasso soglia era fissato al 11,175 annuo rispetto a quello contrattuale fissato al 11,315 contrattualmente pattuito.

Ne consegue che di fatto non essendo stata provata l’applicazione di interessi di mora la domanda formulata dalla parte attrice di accertamento della nullità della clausola e di conseguente ripetizione di tutti gli interessi applicati in forza del disposto dell’art. 1815 c.c. non può essere accolta.

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Maria Carolina De Falco, n. 5939 del 15 giugno 2018*

Le spese di lite, liquidate secondo il DM 55/14 e sulla scorta del valore dichiarato della lite e della complessità dell'attività svolta, seguono la soccombenza.

Le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti sono poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente

### PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta le domande avanzate nell'interesse di SOCIETA' in persona del legale rappresentante *p.t.*;
2. Condanna SOCIETA' in persona del legale rappresentante *p.t.* al pagamento in favore della BANCA delle spese di lite che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge con attribuzione all'Avv.to dichiaratosene antistatario;
3. Pone le spese di CTU come liquidate con separato decreto in atti in capo alla parte attrice.

Napoli, 13.06.18

Il GU  
Dott.ssa Maria Carolina De Falco

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*